



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla Giunta del Comitato interministeriale prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito presso la Cassa Conguaglio GPL il "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il Presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, presieduto dal Direttore Generale della Direzione medesima;

VISTO il decreto 17 gennaio 1990, con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha istituito il predetto Comitato;

VISTI il decreto 10 agosto 1990 del Comitato Interministeriale dei Prezzi con il quale sono determinate le modalità di svolgimento delle attività del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti ed è stato istituito un Ufficio di Segreteria, determinandone la composizione ed i compiti, e i successivi decreti ministeriali di nomina dei componenti dell'Ufficio di Segreteria e di assegnazione di specifiche funzioni;

VISTO il decreto 12 febbraio 1992, con il quale il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha fissato gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Comitato Tecnico, al Segretario, nonché al personale assegnato all'Ufficio di Segreteria;

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989;

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 1999 che fissa, secondo quanto previsto dal predetto art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, condizioni, modalità e termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo;

VISTO l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 con il quale si è provveduto al rifinanziamento del "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" ed il relativo decreto di attuazione emanato il 7 agosto 2003;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2010, con il quale è stata determinata da ultimo la composizione del Comitato Tecnico, successivamente modificato con i decreti del Ministro dello sviluppo



economico del 28 ottobre 2010, del 28 febbraio 2012, del 18 ottobre 2013 e del 30 ottobre 2014;

VISTO l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che ha previsto una contribuzione per un triennio dei costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti con un rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed il relativo decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e s.m.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico con il quale alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) sono attribuite le attività relative al mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti, che inglobano quelle del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale che individua tra i compiti e le funzioni svolte nell'ambito della DGSAIE, la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, gestione delle relative attività, segreteria del Comitato per la ristrutturazione della rete dei carburanti;

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che all'articolo 1, comma 100, sancisce che "Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.";

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124 che all'articolo 1, comma 106, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2018 è soppressa la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 e che le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico SpA, per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31



dicembre 2012, n. 249, e che a decorrere dal 1° gennaio 2018 trasferisce all'OCSIT anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite;

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124 che all'articolo 1, comma 119, dispone che "Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti e del relativo Ufficio di Segreteria;

DECRETA

Art. 1

1. Il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, istituito ed operativo presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, da ultimo nominato con D.M. 5 marzo 2010 e successive modifiche, è riorganizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017 n. 124, ed è composto da:

- Presidente: il Direttore pro tempore della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico o altro dirigente della DGSAIE;
- n. 2 membri in rappresentanza della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico;
- n. 1 membro in rappresentanza del Coordinamento Attività produttive – settore impianti di distribuzione carburanti istituito presso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;



- n. 1 membro in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani;
- n. 3 membri in rappresentanza delle 3 associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei titolari di autorizzazione degli impianti di distribuzione carburanti (attualmente Unione Petrolifera, Assopetroli ed Assogasliquidi);
- n. 3 membri in rappresentanza delle 3 associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti (attualmente FEGICA Cisl, FAIB Confesercenti, FIGISC Confcommercio);
- un Segretario, del Ministero dello sviluppo economico.

2. Alle riunioni del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti partecipa altresì un rappresentante di Acquirente unico S.p.A. - Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con funzioni di raccordo tra il Comitato stesso e l'OCSIT medesimo.

3. Il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti si avvale di un Ufficio di segreteria costituito con decreto del Direttore generale della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con l'assegnazione dei relativi compiti e in funzione del numero di istruttorie residue da completare.

Art. 2

1. Le attività del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti e del relativo Ufficio di segreteria sono disciplinate, fino all'esaurimento delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, da:

- a) decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003;
- b) decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In relazione alle disposizioni introdotte in materia dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, al Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti sono altresì assegnate funzioni di:



- a) monitoraggio del settore della distribuzione dei carburanti anche attraverso una analisi dei dati dell'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017 n. 124;
- b) supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione nelle tematiche della distribuzione dei carburanti anche ai fini della elaborazione delle norme del settore.

Art. 3

Con decreto del Direttore generale della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, acquisite le designazioni delle rispettive Amministrazioni, Enti e Associazioni sono indicati i membri del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti ed il relativo Ufficio di segreteria per il triennio 2018-2021.

Art. 4

1. Ai componenti del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e al Segretario ed ai membri dell'Ufficio di segreteria spettano gli emolumenti previsti dal D.M. 12 febbraio 1992, citato in premessa, a carico del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tali emolumenti saranno aggiornati con applicazione dell'adeguamento annuale ISTAT sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della Legge 392/1978.

2. Le disposizioni del presente decreto non comportano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 5 MAR. 2018

IL MINISTRO